

N. Rg. 55-1/2022 PU

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

**DECRETO**

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 29 ottobre 2022 da \_\_\_\_\_ con il quale è stata proposta una procedura di Ristrutturazione dei debiti *ex art. 67 e ss del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche* (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

letta altresì la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal Collegio dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione dei Gestori della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

osservato che il ricorrente propone di soddisfare i creditori elencati in atti tramite l'acquisizione al piano della somma ricavata dalle vendite forzate nell'ambito della procedura esecutiva pendente presso questo Tribunale (RGE 166/2020) e, in particolare, del ricavato della vendita dei lotti 1-2-4-5 (1.038.550,00 euro, al netto delle spese di procedura), nonché tramite l'acquisizione dei proventi professionali del ricorrente in esito ad accordi transattivi in corso di definizione;

tenuto conto che, a seguito dell'interlocuzione avviata dal tribunale, il ricorrente ha messo a disposizione anche finanza esterna per l'importo di euro 15.000,00;

considerato che, in via preliminare, appare necessario verificare anzitutto la ricorrenza del profilo soggettivo richiesto per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti;

**al riguardo, va rilevato che:**

- il CCI elenca all'art. 2, I comma, lett. c) tutte le figure di sovraindebitamento e alla lett e) definisce il consumatore *“la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;

- tale definizione, corrispondente a quella contenuta nel Codice del Consumo, riprende la previsione della legge 3/2012, così come modificata dalla legge 176/2020 (la versione precedente individuava il consumatore come persona fisica che ha assunto obbligazioni “*esclusivamente*” per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale);
- nella vigenza della legge 3/2012, anche dopo le recenti modifiche, questo Tribunale – come del resto la pressoché unanime giurisprudenza - aveva riconosciuto la possibilità di accesso al piano del consumatore solo nel caso in cui le obbligazioni da ristrutturare fossero integralmente consumeristiche, ritenendosi che in caso di obbligazioni miste (in parte derivanti dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale e in parte di natura consumeristica) il debitore potesse proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure accedere alla liquidazione del patrimonio;
- l’entrata in vigore del Codice della Crisi ha sollecitato nuove riflessioni in materia, tenuto conto che il concordato minore disciplinato dagli artt. 74 e ss. CCI è riservato ai debitori sovraindebitati “*escluso il consumatore*” che intendano proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da tale ipotesi, il concordato minore può essere proposto solo se è previsto l’apporto di risorse esterne;
- tali previsioni inducono quindi a ritenere che, salvo il caso di finanza esterna, il consumatore non possa accedere a tale procedura negoziale;
- tale prospettiva, particolarmente penalizzante nel caso in cui – come spesso avviene – il debitore intenda proporre ai creditori una ristrutturazione che consenta di salvaguardare la casa di abitazione, ha indotto taluno ad affermare che, in caso di obbligazioni miste (in parte di origine consumeristica e, in parte, derivanti da attività professionale o imprenditoriale), la persona fisica possa comunque accedere alla ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore;
- tale affermazione sembra poggiarsi sulla circostanza che l’art. 2, I comma, lett. e), nel definire il consumatore, fa riferimento al soggetto che “*agisce*” per obbligazioni non imprenditoriali o professionali, facendo pensare che sia possibile mettere a disposizione il proprio patrimonio per il soddisfacimento tramite il piano del consumatore solo dei debiti consumeristici;
- questa lettura, tuttavia, oltre a porsi in contrasto con le norme in materia di concorso dei creditori nelle procedure concorsuali, viola più in generale l’art. 2740 c.c. poiché si priverebbero i creditori non contemplati nel piano della garanzia loro riservata dall’intero patrimonio del debitore;
- la ristrutturazione, pertanto, dovrebbe riguardare tutte le obbligazioni del consumatore, senza alcuna possibilità di distinguerle, neppure in termini di prevalenza, in relazione alla loro natura;

- ciò ha indotto qualche interprete a ritenere che il consumatore, che non svolga più attività professionale o imprenditoriale, possa sempre accedere, indipendente dalla natura della obbligazioni, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- tale tesi – affermata anche in alcune pronunce di merito richiamate dal ricorrente – non appare tuttavia coerente con le scelte del legislatore attuate nel Codice della Crisi; oltre alle norme citate, infatti, vanno considerate anche le disposizioni generali in tema di sovraindebitamento: l’art. 65, I comma, CCI dispone che i debitori sovraindebitati possono proporre soluzioni della crisi sia a norma del capo II (ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore), sia in base al titolo V, capo IX (liquidazione giudiziale); l’art. 66, dedicato alle procedure familiari, prevede poi che *“quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo”*;
- in caso, dunque, di obbligazioni miste riferite a due componenti della stessa famiglia, il legislatore ha espressamente escluso che si possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (disciplinata dalla sezione II), potendosi solo dar corso al concordato minore (sezione III);
- non si comprende pertanto la ragione per la quale, nel caso di obbligazioni miste (in parte consumeristiche e in parte derivanti da attività professionale o imprenditoriali) riferite ad unico soggetto si possa consentirgli di risolvere la crisi anche con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- al fine di garantire una coerente lettura del complesso delle norme codicistiche, dunque, sembra doversi affermare che alla procedura di cui artt. 67 e ss. CCI possa accedere solo la persona fisica che abbia maturato ed intenda ristrutturare solo obbligazioni integralmente consumeristiche;
- la scelta legislativa, del resto, non appare contraddire le previsioni della Direttiva 2019/1023 (cd. Insolvency) tenuto conto che, in relazione al sovraindebitamento del consumatore, la stessa – dando conto della difficoltà di distinguere tra debiti maturati in capo all’imprenditore nell’esercizio della sua attività e quelli ad essa estranei - raccomanda l’applicazione della direttiva sull’esdebitazione anche al consumatore (considerando 21). Ciò che rileva, dunque, non è tanto la tipologia di procedura riservata al consumatore, quanto la possibilità di consentirgli l’accesso all’esdebitazione integrale dei debiti dopo un certo periodo di tempo (considerando 73), per poter assicurare il conseguimento di una seconda opportunità (considerando 1);
- l’art. 24, I comma della medesima Direttiva, inoltre, dispone che *“Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell’esdebitazione integrale, se l’imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale*

*attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura”;*

- negli stessi termini si pongono le previsioni della legge delega 155/2017 (art. 9);
- il Codice della Crisi appare coerente con i principi della Direttiva Insolvency e con i criteri contenuti nella legge delega, tenuto conto che non solo le procedure negoziali, ma anche la liquidazione controllata – alla quale si può certamente accedere indipendentemente dalla natura delle obbligazioni - consente di ottenere l'esdebitazione integrale (e di diritto) dei debiti decorsi tre anni dall'apertura (art. 278);
- la possibilità di conseguire il cd. fresh-start avuto di mira dalla Direttiva Insolvency, dunque, è sempre garantita dalle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi e, sotto tale profilo, non vi è ragione di ritenere che la persona fisica titolare di obbligazioni miste sia sostanzialmente pregiudicata dall'impossibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- l'unico elemento differenziale è rappresentato dalla possibilità, riservata al solo consumatore, di proporre ai creditori una ristrutturazione dei debiti che consenta di salvaguardare la casa di abitazione (art. 67, V comma). Non si tratta tuttavia di una differenza introdotta dal Codice della Crisi, poiché anche la legge 3/2012 (come modificata dalla legge 176/2020 – art. 8, comma Iter) facoltizzava solo il consumatore al mantenimento della casa di abitazione; in ogni caso, si tratta di un'opzione normativa che non pare porsi in violazione né della Direttiva Insolvency, né della legge delega per le ragioni sopra indicate;
- nella fattispecie in esame, peraltro, anche a voler ritenere che – come affermato da parte ricorrente – la persona fisica che abbia obbligazioni anche di natura professionale, ma abbia cessato l'attività al momento della presentazione del ricorso, possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, agendo in quel momento come consumatore, la domanda dovrebbe essere comunque dichiarata inammissibile, non potendosi ritenere che il debitore abbia cessato l'attività professionale;
- parte ricorrente, infatti, ha terminato l'attività di docenza e di imprenditore agricolo, ma – come riconosciuto espressamente nella memoria depositata il 14.11.2022 – risulta ancora iscritto all'albo degli avvocati;
- tale iscrizione - giustificata dalla necessità di ottenere il pagamento di compensi professionali pregressi – non esclude che l'attività professionale sia ancora in corso, se pur al limitato fine di ottenere l'adempimento di prestazioni già rese;
- non va poi trascurato che il ricorrente risulta aver maturato cospicui debiti nell'esercizio di attività di investimento di denaro asseritamente ricevuto in deposito irregolare da terzi. Le

generiche allegazioni compiute al riguardo dal debitore e nella relazione dei Gestori della crisi inducono a ritenere ben possibile che il ricorrente abbia svolto e svolga tuttora attività di consulenza finanziaria (con o senza l'obbligatoria iscrizione all'albo di cui all'art. 31 TUF, alla quale non è fatto alcun cenno);

- va quindi escluso – senza necessità di esaminare i restanti presupposti per l'ammissione alla procedura – che il ricorrente possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- la domanda, pertanto, va dichiarata inammissibile *de plano*, senza necessità di integrare il contraddittorio con i creditori, trattandosi di eventualità riconosciuta dall'art. 70, I comma, CCI solo nel caso in cui il piano e la proposta siano ammissibili;

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la domanda.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

*Bologna, 30 dicembre 2022*

Il Giudice

*Antonella Rimondini*